

RELAZIONE ANNUALE DEL DIRETTORE GENERALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2019

PREMESSA

- 1. IL SERVIZIO RIFIUTI NELL'AMBITO TOSCANA SUD: IL RAPPORTO CON IL GESTORE SEI TOSCANA**
- 2. LA PROGRAMMAZIONE E IL TRATTAMENTO DEI FLUSSI DI RIFIUTI NEGLI IMPIANTI D'AMBITO**
- 3. LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Autorità, che a sua volta richiama l'art. 46 della L.R.T. 69/2011, il Direttore Generale provvede alla predisposizione di una Relazione annuale da inviare all'Assemblea, con la quale illustra lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati e il raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti di pianificazione.

Secondo il vigente Sistema di misurazione e valutazione della Performance, approvato con DDG N. 109 del 16.09.2019 in esecuzione della delibere dell'Assemblea N. 22/2019 e N. 27/2019, il Direttore Generale rendiconta l'Assemblea sulle attività svolte con riferimento anche agli obiettivi assegnati, in sede di Relazione annuale di cui all'art. 10 dello Statuto.

Sulla base della Relazione annuale del Direttore l'Organismo Indipendente di Valutazione verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale rilasciando, entro 30 giorni dal ricevimento della Relazione, apposita attestazione trasmessa al Consiglio Direttivo. Il grado di raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale, come attestato dall'OIV, corrisponde al grado di raggiungimento degli obiettivi di Ente, ai fini della valutazione del personale.

Gli Atti di Programmazione per l'esercizio 2019

Con la delibera dell'Assemblea N. 27/2019 è stato approvato il "Piano delle Attività per il triennio 2019-2021", al cui interno la Sezione Operativa ha definito gli obiettivi dell'Ente per l'esercizio 2019 e per il biennio successivo, anche ai fini del Piano della performance di cui all'art. 10 comma 1 lett. a) del Dlgs 150/2009,

Ciascun obiettivo operativo ha trovato i propri presupposti e motivazioni nell'illustrazione della corrispondente tematica sviluppata nella Sezione Strategica del Piano ed in particolare nei capitoli:

- Il servizio rifiuti nell'Ambito Toscana Sud: il rapporto con il Gestore SEI Toscana
- La programmazione e il trattamento dei flussi di rifiuti negli impianti d'Ambito
- La determinazione della tariffa

L'ordine espositivo dello stato di attuazione dei programmi adottato nella presente Relazione si articola pertanto nei tre richiamati capitoli previsti nel Piano triennale delle attività 2019-2021.

Con il Provvedimento del Consiglio Direttivo n. 3 del 25.09.2019 è stato approvato il Piano della Performance 2019-2021 che, in esecuzione della delibera N. 27/2019, ha declinato gli obiettivi operativi definiti per l'esercizio 2019 in termini di scadenze, pesi attribuiti e indicatori di misurazione.

Nella presente Relazione vengono richiamati, accanto al titolo di ciascun paragrafo, i numeri dei corrispondenti obiettivi operativi per l'esercizio 2019 definiti dal Piano della Performance, ove si precisa che ai fini della valutazione del raggiungimento dell'obiettivo è consentita una tolleranza di un mese rispetto alla scadenza indicata

Secondo quanto previsto dal Sistema di Valutazione, gli obiettivi operativi per l'esercizio 2019 costituiscono gli obiettivi rilevanti per la valutazione della prestazione del Direttore Generale, unica figura dirigenziale dell'Ente, anche a fini di erogazione del premio di risultato relativo a tale esercizio

A sua volta il Direttore generale ha assegnato una parte degli obiettivi ai centri di responsabilità individuati nelle Aree Tecnica ed Amministrativa.

1. IL SERVIZIO RIFIUTI NELL'AMBITO TOSCANA SUD: IL RAPPORTO CON IL GESTORE SEI TOSCANA*a) Gli Accordi conciliativi (1)*

La concessione del servizio rifiuti nell'Ambito ATO Toscana Sud trova la sua disciplina fondamentale nel Contratto di servizio stipulato il 27.03.2013 tra l'Autorità d'ambito e il gestore Unico SEI Toscana, con la partecipazione di Siena Ambiente nella veste di mandataria dell'RTI aggiudicatario della gara, a garanzia dell'adempimento da parte della società di progetto SEI Toscana delle obbligazioni derivanti dal contratto di servizio.

Il quadro regolatorio dell'affidamento si è poi evoluto con l'Accordo Integrativo del 27/12/2013 e con il successivo Accordo Pluriennale del 16/11/2015, che hanno introdotto significative innovazioni rispetto al contratto di servizio, in gran parte riferite alla fase di start-up dell'affidamento (2014-2017), ai quali si sono poi aggiunti accordi specifici per la regolazione dei Servizi opzionali.

b) Per dirimere le controversie e le difficoltà applicative sorte nell'interpretazione di alcuni passaggi del Contratto di Servizio e degli Accordi integrativi, le parti sono ricorse alla procedura di conciliazione prevista dall'art. 82 del Contratto di Servizio, con la nomina di apposito Comitato formato dai rispettivi Direttori Generali e da un avvocato dello Stato in quiescenza nella veste di Presidente.

Si è pertanto pervenuti alla sottoscrizione di un primo Accordo conciliativo in data 13.11.2018, poi recepiti in forma notarile con atto del 30.07.2019, che ha definito alcune questioni oggetto dei ricorsi di SEI Toscana avverso le delibere dell'Autorità di approvazione dei corrispettivi degli esercizi 2016, 2017 e 2018, con conseguente cessazione del contendere a fronte del riconoscimento di una somma forfettaria a SEI Toscana a valere su un fondo contenzioso istituito negli anni precedenti.

c) Nei primi mesi del 2019 il Tavolo è stato riconvocato, con la medesima composizione, per un complesso negoziato che ha portato in data 8 maggio ad un'ipotesi di Secondo accordo conciliativo da sottoporre agli organi deliberanti.

In data 16 maggio 2019 l'Assemblea d'ambito ha approvato la proposta del secondo Accordo conciliativo con il quale si sono definite:

d) a) Su istanza dell'Autorità: le nuove modalità di regolazione del Credito "in monte" di SEI Toscana a fine concessione risultante dalla Consuntivazione del primo quadriennio 2014-2017, che avverrà non più (come previsto nell'Accordo pluriennale 2015) mediante il prolungamento dell'affidamento in assenza di criteri per quantificarne la durata aggiuntiva, ma mediante l'accollo del debito in capo al futuro gestore subentrante, ripristinando in tal modo la scadenza certa del contratto a fine 2033, come previsto nella gara per l'aggiudicazione del servizio, superando i rischi di illegittimità connessi con una durata indeterminata

e) b) su istanza del Gestore: il trattamento di alcune fattispecie non puntualmente disciplinate nel Contratto di servizio, anche con effetto nei primi 5 anni del servizio con il riconoscimento di somme a favore di SEI Toscana per un importo complessivo pari allo

0,4% del Corrispettivo di periodo, che concorrerà a formare il credito in monte di fine affidamento da accollare al gestore subentrante, senza impatti sui PEF comunali:

f)

c) su istanza di ambo le parti: una metodologia condivisa di determinazione delle singole componenti del Corrispettivo di Consuntivo degli esercizi 2015,2016 e 2017, i cui esiti saranno sottoposti all'approvazione di una prossima Assemblea d'Ambito, salvo le voci oggetto di mero accertamento tecnico di competenza del Direttore Generale.

L'Assemblea ha pertanto autorizzato il Direttore generale alla sottoscrizione del secondo Accordo conciliativo, subordinatamente ad alcune condizioni il cui verificarsi è stato accertato con la Determina N. 74 del 17.06.2019, a seguito della quale è stato stipulato l'Accordo in pari data.

g)

Il secondo accordo conciliativo approvato dall'Assemblea ha disciplinato anche la quantificazione della Morosità tollerata ai sensi dell'art. 61.1 del Contratto di servizio, regolando gli effetti dei ritardati pagamenti (rispetto alle scadenze contrattuali) dei Corrispettivi al Gestore da parte dai Comuni secondo distinte modalità tra:

h)

a) gli effetti, da imputare sul debito in monte di fine affidamento da accollare al gestore subentrante, dei ritardati pagamenti effettuati dai Comuni fino al 31.12.2019, la cui disciplina sarebbe stata peraltro efficace solo previa distinta deliberazione dell'Assemblea d'Ambito ove assunta entro il 31.12.2019;

b) gli effetti, da imputare sui singoli bilanci comunali, dei ritardati pagamenti effettuati dopo il 31.12.2019, la cui disciplina sarebbe stata peraltro efficace solo per i Comuni che avrebbero aderito all'Accordo con delibera del proprio Consiglio comunale da adottare entro tale scadenza.

Su istanza di molte amministrazioni comunali che necessitavano di maggior tempo per un compiuta valutazione della complessa tematica, l'Autorità ha chiesto a SEI Toscana un breve differimento della scadenza entro la quale poter assumere le predette deliberazioni atte a dare efficacia alle parti dell'accordo conciliativo sugli effetti dei ritardati pagamenti.

Con la delibera N. 01 del 21.02.2020 l'Assemblea d'Ambito ha reso definitivamente efficaci le pattuizioni relative agli effetti dei ritardati pagamenti effettuati dai Comuni fino al 31.12.2019, da imputare sul debito in monte di fine affidamento da accollare al gestore subentrante, per un importo complessivo di € 3.519.817,92.

Parallelamente molte amministrazioni comunali hanno approvato presso i propri Consigli comunali la delibera che ha reso efficace la disciplina dei ritardati pagamenti effettuati dopo il 31.12.2019, che consente ai Comuni, dopo la scadenza contrattuale di 60 giorni dall'emissione della fattura, di disporre di un periodo di "franchigia" di ulteriore 60 giorni per il pagamento senza applicazione degli interessi moratori ex Dlgs 231/2002, salvo una rivalutazione monetaria calcolata al tasso annuo del Tasso di Inflazione Programmata.

b) Il Regolamento per il Controllo della Gestione (2)

Il Contratto di Servizio prevede all'art. 19.3 che le Parti definiscano su base negoziale, e quindi con il reciproco consenso:

- un documento di verifica del Contratto di servizio che regoli modalità e criteri di verifica da parte dell'Autorità del rispetto del Contratto, anche ai fini della determinazione del Corrispettivi
- i contenuti del Rendiconto di gestione di cui all'art. 20 del Contratto, costituito dall'insieme dei dati e documenti forniti dal gestore all'Autorità, atti a consentirle di monitorare e controllare il servizio,

Con deliberazione N. 27/2016 l'Assemblea dell'Autorità aveva approvato uno schema di Regolamento della Gestione e Controllo, trasmesso al Gestore Unico per la sua condivisione che peraltro non era mai intervenuta.

La nuova Direzione Generale dell'Autorità ha ripreso il processo di definizione del Regolamento per il Controllo della Gestione strutturandolo secondo la seguente articolazione:

- un Testo base del Regolamento che definisce gli scopi, gli attori, le modalità e i contenuti essenziali del sistema di controllo della gestione del servizio di ambito da riservare alla competenza deliberativa dell'Assemblea dato il suo contenuto strategico;
- una serie di Allegati tecnici, individuati nel Testo base, che definiscono nel dettaglio gli aspetti operativi delle attività di controllo, da demandare ad apposite determinazioni del Direttore Generale dato il loro contenuto tecnico-operativo

Una prima bozza del Testo base del Regolamento è stata approvata dall'Assemblea con delibera N. 30 del 12.11.2018, a cui ha fatto seguito la negoziazione con SEI Toscana che è pervenuta ad un testo condiviso sottoposto alla finale approvazione dell'Assemblea con la delibera N.9 del 18.04.2019.

In data 30.07.2019 il Testo base del Regolamento è stato sottoscritto tra le parti ed è quindi pienamente efficace per tutte le parti che non demandano agli Allegati tecnici.

Nel secondo semestre 2019 si sono completate le attività di predisposizione e condivisione con il Gestore Unico dei seguenti 7 Allegati tecnici sui 10 previsti nel "Regolamento per il Controllo della Gestione– Testo Base":

1. Allegato 2-A Progetto dei Servizi Esecutivo
2. Allegato 2-B "Piattaforma gestionale on-line"
3. Allegato 3-B "Verifica rispetto tempi prestazione servizio"
4. Allegato 3-C "Scheda Disservizi"
5. Allegato 4-A "Monitoraggi programmati ai fini della progettazione"
6. Allegato 4-B "Monitoraggio indicatori qualità e gestionali"
7. Allegato 4-C "Report periodici per Autorità ed altri Enti"

Per gli Allegati tecnici 3-A, 3-B e 3-C si è ritenuto opportuno procedere prioritariamente con la predisposizione e condivisione della parte operativa che disciplina criteri e modalità dei controlli previsti, rimandando ad un separato tavolo la condivisione della sezione “Effetti sul Corrispettivo”.

Per questi 7 Allegati Tecnici sopra indicati si è acquisita la condivisione del Gestore espressa con la sua nota prot. 1936 del 30.01.2020 (ns. prot. 515/2020).

Il controllo sulla prestazione dei servizi da parte del Gestore, in rapporto ai servizi programmati, sarà imperniato in primo luogo sulla Piattaforma on-line ad accesso remoto, basata sul Sistema Informativo territoriale (SIT), applicativo di proprietà dell’Autorità e messo a disposizione di tutti i Comuni, dove il Gestore caricherà giornalmente il geodatabase dei servizi effettivamente svolti, con georeferenziazione di tutti gli elementi rilevanti del sistema (gite, contenitori, utenze, ore lavorate, modalità operative, etc.).

La Piattaforma on line è stata presentata a tutti i Comuni dell’Ambito all’interno di un Seminario Tecnico dedicato al Regolamento sul controllo della gestione tenutosi in data 17.12.2019 presso la sede della Provincia di Siena.

Il sistema di controllo prevede poi controlli “in campo” (sopralluoghi in loco) e segnalazioni di disservizi da parte delle amministrazioni comunali, anch’esse canalizzate attraverso la Piattaforma on-line.

In tal modo sarà possibile pervenire ad una consuntivazione oggettiva e tracciata dei servizi svolti, sia ai fini della contabilizzazione del corrispettivo dovuto, che in supporto alle contestazioni di disservizi.

Per agevolare l’apprendimento dell’utilizzo della Piattaforma SIT da parte del personale delle amministrazioni comunali che non avesse già maturato un’esperienza in materia, sono stati attuati due appositi interventi formativi, uno per ciascuna provincia:

- Il primo di carattere generale, convocato con la Nota prot. 4826 del 9.10.2019, sviluppato in tre giornate che hanno visto la partecipazione di tecnici ed amministratori in rappresentanza di 43 amministrazioni comunali
- Il secondo, focalizzato sull’esperienza operativa, convocato con la Nota prot. 166 del 14.01.2020 e tenutosi in data 22 gennaio, con tre Comuni pilota, uno per ciascuna provincia

Tra gli allegati tecnici del Regolamento che devono ancora essere predisposti vi dovrà essere anche la disciplina puntuale del sistema sanzionatorio da applicare al gestore in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, identificando analiticamente i disservizi sanzionabili e le modalità di contestazione, controdeduzione e irrogazione, secondo i principi dell’equo procedimento.

c) La realizzazione degli investimenti previsti a gara e il ripristino dei requisiti tecnici (12)

La gara per l'affidamento del servizio nell'Ambito Toscana Sud prevedeva il diritto e l'obbligo per il concessionario di realizzare due tipologie di investimenti:

- due nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti urbani: un Termovalorizzatore per i rifiuti indifferenziati e un Biodigestore per la frazione organica differenziata;
- una rete diffusa di Stazioni di Supporto alla Raccolta (Centri di raccolta)

La realizzazione di questi investimenti era riservata a due soci dell'RTI aggiudicatario in possesso dei requisiti tecnici (SOA) richiesti dalla gara, e precisamente Unieco per gli impianti e La Castelnuovese per le SSR, che sono peraltro stati entrambi assoggettati a procedura concorsuale senza continuità di impresa, cosicchè la compagine societaria di SEI Toscana si è trovata priva di soci con i requisiti richiesti.

In questa fase, per la realizzazione delle Stazioni di Supporto della Raccolta (SSR), sollecitata come urgente da parte di numerose amministrazioni comunali per ragioni di interesse pubblico, è stata concordata con il gestore Unico una soluzione temporanea in deroga al Contratto di servizio, che prevede il ricorso a terzi appaltatori selezionati dal Gestore con procedure ad evidenza pubblica. Questa soluzione ha consentito di completare, o almeno avviare, la realizzazione di gran parte delle SSR previste nell'elenco previsto dalla delibera N. 17/2017.

La realizzazione dei due nuovi Impianti previsti dal contratto di servizio è stata invece sospesa di comune accordo tra le parti, formalizzato nell'art. 4 dell'Accordo Integrativo del 27.12.2013.

Secondo il parere rilasciato dall'ANAC con sua nota del 16.03.2018, per poter procedere nella realizzazione dei due impianti previsti dalla gara, deve essere individuato dal socio mandatario (Siena Ambiente) un operatore economico, in possesso dei prescritti requisiti tecnici, subentrante nella compagine sociale di SEI Toscana.

Con Nota prot. 3675 del 24.07.2019 l'Autorità ha reiterato il procedimento di accertamento sulla sussistenza delle pre-condizioni societarie atte a consentire l'ingresso di un nuovo socio nella compagine sociale del Gestore Unico in possesso dei requisiti tecnici richiesti.

Dopo aver accertato, in contraddittorio con SEI Toscana e il socio mandatario Siena Ambiente, il persistere delle criticità in ordine all'insussistenza delle pre-condizioni societarie, l'Autorità ha confermato con Nota prot. 4761 de 3.10.2019 l'accoglimento dell'istanza della mandataria per un ulteriore differimento dei termini per l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione del nuovo socio di SEI Toscana Srl, portatore dei requisiti per la costruzione degli impianti.

Considerato che, a distanza di 18 mesi dal richiamato parere rilasciato dall'ANAC, il mandatario Siena Ambiente non aveva ancora potuto individuare il soggetto subentrante al socio fallito portatore dei requisiti, l'Autorità ha ritenuto opportuno inviare all'ANAC con Nota prot. 4918 del 15.10.2019 una dettagliata Relazione informativa sulle oggettive criticità riscontrate nel ripristino dei requisiti tecnici di gara mediante ingresso di un nuovo socio di SEI Toscana.

Nella consapevolezza delle oggettive criticità nel subentro di un nuovo socio, Siena Ambiente ha chiesto all'Autorità di valutare l'ipotesi alternativa di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, individuando un operatore economico – in possesso dei requisiti di gara per la realizzazione degli impianti – che possa assumere la veste di impresa ausiliaria di Siena Ambiente.

In accoglimento di tale istanza, e ritenendo l'ipotesi dell'avvalimento meritevole di approfondimento, l'Autorità ha presentato motivata istanza trasmessa ad ANAC con la Nota 4918 del 15.10.2019.

Con Nota del 13.12.2019 (ns. prot. 6074/2019) ANAC non ha ritenuto di poter accogliere l'istanza di ricorrere a tale istituto nel corso dell'esecuzione del contratto, ove la dichiarazione di avvalimento non sia stata prodotta dal concorrente già in fase di partecipazione alla gara.

d) L'approvazione delle Consuntivazioni del Corrispettivo d'Ambito (3)

Il modello di regolazione del Corrispettivo previsto in sede di gara dispone che il Corrispettivo d'Ambito per il servizio prestato dal Gestore Unico sia determinato dall'Assemblea dell'Autorità in via preventiva ai fini del PEF e della TARI, con conguaglio a consuntivo, ad esito della rendicontazione del servizio da parte del Gestore, nonché della dinamica dei flussi effettivamente conferiti

Lo scostamento a consuntivo rispetto al preventivo viene traslato nella determinazione del Corrispettivo di Preventivo della seconda annualità successiva.

Il Corrispettivo di Preventivo nel primo quadriennio 2014-2017 è stato calcolato applicando le modalità derogatorie stabilite dall'Accordo Pluriennale del 16/11/2015 con l'intento di calmierare l'impatto tariffario nella fase di start-up dell'affidamento, riconoscendo ex-ante al Gestore un compenso forfettario, rispetto al quale sarà calcolato a consuntivo uno scostamento che ragionevolmente dovrebbe generare un credito a suo favore.

Per effetto del Secondo Accordo conciliativo del 13.06.2019 il debito nei confronti di SEI Toscana che risulterà dalla consuntivazione 2014-2017 sarà oggetto di accollo in capo al futuro gestore subentrante, comportando quindi il calcolo dello scostamento tra fatturato in acconto e consuntivi secondo una metodologia "in monte", e cioè a livello complessivo dell'intero Ambito, senza scendere a livello di singolo Comune, non essendoci impatti sui rispettivi Piani Economico-Finanziari.

Il Secondo Accordo conciliativo ha anche disciplinato la metodologia di determinazione delle singole componenti del Corrispettivo di Consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017, distinguendo tra:

- componenti misurabili oggettivamente in sede di accertamento tecnico, per le quali il consuntivo è posto pari al preventivo o è calcolato analiticamente in funzione diretta di variabili predefinite (quantità di rifiuti conferiti o elementi puntuali di rendicontazione economica nei confronti di terze parti)
- componenti relative al servizio di raccolta e spazzamento per le quali il consuntivo va calcolato applicando uno scarto forfettario rispetto al Corrispettivo di Preventivo

Per le componenti dell'art. 10.1 del Secondo Accordo conciliativo misurabili oggettivamente in sede di accertamento tecnico, i consuntivi degli esercizi 2015-2017 per le provincie di

Arezzo, Siena e Grosseto, il cui territorio era già contemplato in sede di gara, sono stati approvati con le due seguenti determinate del Direttore Generale a fine 2019 e precisamente:

- con la determina di accertamento tecnico N. 169 del 30.12.2019, per le componenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 10.1, per le quali il consuntivo è posto pari al preventivo o è calcolato analiticamente in funzione diretta delle quantità di rifiuti conferiti
- con la determinazione di accertamento tecnico N. 21 del 28.01.2020, per le componenti di cui alla lettera c) dell'art. 10.1, per le quali il consuntivo è calcolato analiticamente in funzione di elementi puntuali di rendicontazione economica nei confronti di terze parti

Per la consuntivazione del servizio prestato nei Comuni della Val di Cornia, ove il Gestore è subentrato da novembre 2015 già nella fase di esecuzione del contratto post gara, è necessario preliminarmente accertare di concerto con il Gestore stesso le fattispecie per le quali non siamo immediatamente applicabili le regole di gara e si debba ricorrere quindi a criteri alternativi.

Anche per il consuntivo dell'esercizio 2014 delle province di Arezzo Siena e Grosseto è necessario un accertamento preliminare, condiviso con il gestore, degli esiti interpretativi dell'art. 2.5 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015, in ordine alla rettificabilità o meno del Corrispettivo definitivo di Preventivo calcolato ai sensi dell'art. 2 di tale Accordo.

Per quanto riguarda infine le componenti relative al servizio di raccolta e spazzamento, il consuntivo sarà determinato, ai sensi dell'art. 10.3 dell'Accordo, applicando uno scarto forfettario rispetto al Corrispettivo di Preventivo calcolato ai sensi del contratto di servizio, come risultante dalle Determinazioni del Direttore Generale N. 26/2016 e N. 41/2019.

Per la definizione delle predette componenti da accertare di concerto con il gestore relativamente alla consuntivazione degli esercizi 2015-2017, è stato istituito un terzo Tavolo di conciliazione con la presenza dei rappresentanti delle parti e di un avvocato dello Stato in quiescenza nella veste di Presidente.

L'ipotesi di Accordo conciliativo che venisse raggiunta al Tavolo di conciliazione sarà comunque sottoposta all'approvazione dell'Assemblea d'Ambito.

Per quanto riguarda infine le componenti relative al costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti da corrispondere ai Terzi gestori impianti (che ammontano a circa un terzo del Corrispettivo complessivo), è stata già approvata dall'Assemblea la consuntivazione dell'intero quadriennio 2014-2017 in applicazione delle regole di gara.

e) La gestione dei recuperi di materia da raccolte differenziate secche (10)

Grazie al capillare Piano di riorganizzazione dei servizi promosso dall'Autorità d'intesa con le amministrazioni comunali, e attivato da SEI Toscana in molti Comuni dell'Ambito con l'introduzione della raccolta Porta a Porta o dei contenitori ad accesso controllato ("Cassonetti intelligenti"), si stanno ottenendo i primi concreti risultati sull'incremento della percentuale di Raccolta Differenziata (RD), soprattutto nelle aree ove l'intervento si è completato o è comunque in fase avanzata.

Nell'intero esercizio 2019 la percentuale di RD nell'intero ambito ATO Toscana Sud è infatti aumentata significativamente di circa 5 punti, portandosi al 46,43% dal 41,96% dello stesso periodo dell'anno precedente, con una forte accelerazione rispetto alla media degli ultimi 5 anni (appena superiore all'1% annuo), pur restando su livelli ancora lontani dall'obiettivo del 70% fissato dal Piano regionale rifiuti per il 2020.

Al fine di assicurare un continuo controllo rispetto alla dinamica dei quantitativi di rifiuti raccolti, a partire dal primo semestre 2019 è stato attivato con il Gestore un sistema di monitoraggio mensile dell'andamento dei flussi di raccolta differenziata e indifferenziata per singolo Comune e per singola AOR, reso disponibile già entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Con cadenza periodica viene condotta un'analisi sull'andamento dei flussi oggetto del monitoraggio, che viene presentata in Consiglio Direttivo e pubblicata sul sito dell'Ente.

Il primo report sull'andamento della raccolta differenziata è stato trasmesso al Consiglio Direttivo con nota Prot. 3465 dell'11 luglio 2020.

Secondo quanto previsto dalla gara per il servizio rifiuti dell'Ambito, e nel rispetto del principio di libera circolazione dei rifiuti differenziati, il Gestore Unico organizza autonomamente l'attività di recupero di materia da tutte le frazioni differenziata secche raccolte (carta, vetro, plastica, lattine, legno, etc.), a fronte del pagamento di un compenso per le attività di valorizzazione nelle piattaforme di recupero.

Il compenso è calcolato applicando un costo unitario standard predefinito in sede di gara alle quantità trattate di ciascuna frazione, diversificato in base alla loro tipologia.

Il Gestore, per delega dei Comuni tramite l'Autorità, cura anche l'attività di vendita, alle filiere dei Consorzi CONAI o sul libero mercato, delle materie recuperate dal trattamento delle frazioni differenziate secche, i cui ricavi vengono trasferiti per pari importo ai Comuni sotto forma di detrazione dal Corrispettivo del servizio.

Nel corso del 2020 l'Autorità ha svolto un'analisi puntuale sui proventi, percepiti da parte di SEI Toscana e ritrasferiti ai Comuni, dalla vendita delle materie recuperate per singola frazione, nella loro dinamica nel primo quinquennio della concessione.

Gli esiti di tale analisi sono stati riportati in un Report trasmesso al Consiglio Direttivo con Nota Prot. 442 del 28 gennaio 2020

L'Autorità ha inoltre attivato un monitoraggio dei livelli di scarto presso le singole piattaforme di trattamento delle frazioni differenziate secche, la cui scelta spetta al Gestore in ottemperanza al principio normativo di libera circolazione delle frazioni a recupero, ma i cui effetti si possono ribaltare in parte sui corrispettivi a carico dei Comuni:

- sia per l'impatto sulle quantità di materia recuperabile collocabile sul mercato,
- sia per i costi di trattamento degli scarti presso gli impianti di smaltimento, che sono a carico dei Comuni ove superino le percentuali di scarto per singola frazione previste dalla gara.

Sulla base dei dati raccolti nel monitoraggio è stato redatto un Report di analisi degli scarti del trattamento delle frazioni di RD e del fabbisogno impiantistico per il loro smaltimento, trasmesso al Consiglio Direttivo con Nota Prot. 442 del 28 gennaio 2020.

f) La destinazione dei fondi regionali per finanziare gli investimenti nello sviluppo dell'RD (11)

Con la DGRT 278/2018 la Regione Toscana ha riallocato risorse già in passato destinate ad interventi nell'ambito ATO Toscana Sud, e non ancora erogate, per l'importo complessivo di € 6.075.866,87, di cui € 440.933,97 relativi al saldo di progetti in fase di completamento e € 5.634.932,89 per nuovi progetti di sviluppo delle raccolte differenziate.

Con la delibera N. 12 del 23.04.2018 l'Assemblea d'Ambito ha destinato la predetta somma complessiva disponibile per nuovi progetti in due macro filoni di intervento:

- per due terzi pari a Euro 3.756.621,93 a progetti finalizzati all'introduzione di modelli organizzativi del servizio basati sui sistemi Porta e Porta o di Prossimità anche con attrezzature informatizzate ad accesso controllato funzionali all'adozione di sistemi di misurazione puntuale da erogare al Gestore Unico con corrispondente detrazione dal Corrispettivo di Ambito e conseguente abbattimento delle tariffe a carico delle utenze;
- per un terzo pari a Euro 1.878.310,96 a progetti funzionali al miglioramento qualitativo delle capacità di trattamento delle frazioni organiche differenziate da parte degli impianti di compostaggio convenzionati con l'Autorità di Ambito con corrispondente detrazione dal corrispondente corrispettivo ad essi riconosciuto

In data 12.09.2018 è stato stipulato tra la Regione e l'Autorità il Disciplinare per l'erogazione di un co-finanziamento di complessivi € 5.634.933 da destinare agli interventi predetti, di cui il 20% in acconto è stato già erogato e il residuo 80% da erogare a seguito della rendicontazione.

In data 08.05.2019 l'Autorità ha a sua volta stipulato con SEI Toscana una Convenzione per la concessione di un finanziamento pari all'intero importo sino ad allora destinato per progetti finalizzati all'introduzione di modelli organizzativi del servizio basati sui sistemi Porta a Porta o di Prossimità (intendendosi per tali tutte le attrezzature ad accesso controllato), erogando all'atto della stipula della Concessione il 20% del finanziamento pari a 0,8 mln/€, e le ulteriori tranche da erogare a stato avanzamento del progetto.

Preso atto che i termini di rendicontazione finale degli investimenti disposti nel Disciplinare con la Regione, fissati al 30.09.2020, non erano compatibili con i tempi di realizzazione prevedibili degli investimenti sugli Impianti di compostaggio, gravati da complessi passaggi autorizzativi, con delibera dell'Assemblea N. 18 del 25.07.2019 è stato deciso di indirizzare anche la quota di € 1,9 mln/€, inizialmente destinata agli impianti di compostaggio, ai progetti di sviluppo delle raccolte differenziate gestiti da SEI Toscana, per i quali il finanziamento concesso è salito pertanto a 5,6 mln/€, con pari incremento della detrazione tariffaria.

Con nota prot. 3808 dell'1 agosto 2020 l'Autorità ha pertanto richiesto alla Regione Toscana di indirizzare anche la quota di € 1.878.310,96 inizialmente destinata agli impianti di compostaggio, ai progetti di sviluppo delle raccolte differenziate gestiti da SEI Toscana.

L'istanza è stata accolta dalla Regione Toscana che con sua nota prot. 379638 del 14.10.2019 ha trasmesso all'Autorità il decreto Dirigenziale n. 16483 del 09.10.2019 che ha modificato in tal senso il programma degli interventi ammessi al finanziamento regionale.

Con nota prot. 6240 del 30.12.2019, ad esito della negoziazione condotta, è stata trasmessa a SEI lo schema di Addendum alla Convenzione dell'08.05.2019 con cui è stata recepita la modifica al programma dei finanziamenti regionali, con l'integrale destinazione del loro complessivo importo di € 5.634.933 al programma di investimenti per lo sviluppo della raccolta differenziata attuato da SEI Toscana d'intesa con i Comuni di ATO Toscana Sud.

Con la nota dell'Autorità prot. 1643 del 31.03.2020 è stata trasmessa alla Regione la rendicontazione sugli interventi realizzati fino al 31.12.2019 in esecuzione della Convenzione assistita dai finanziamenti regionali, per un totale di € 9.096.743,68.

g) La quantificazione da parte dell'Autorità dell'importo dei crediti TIA (14)

In esecuzione degli impegni derivanti dalla gara per l'affidamento della concessione rifiuti ATO Toscana Sud, l'Autorità ha approvato con la delibera N. 24/2018 la quantificazione del prezzo di cessione dei crediti TIA dai precedenti gestori Aisa e Siena Ambiente al nuovo Gestore SEI Toscana.

L'importo è stato quantificato al netto dell'IVA applicata sulla TIA1 in applicazione delle sentenze della Corte di Cassazione che hanno qualificato quest'ultima come un tributo e, in quanto tale, non assoggettata ad IVA. Su questo specifico punto la delibera è stata impugnata avanti al TAR Toscana da parte dei precedenti gestori Aisa Impianti e Siena Ambiente.

Con la distinta delibera 25/2019, in esecuzione di una norma di legge sopravvenuta alla gara (comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013), l'Autorità ha anche definito i criteri di imputazione delle perdite su Crediti TIA nei PEF TARI dei Comuni interessati, peraltro in un momento in cui non vi erano norme di legge o regolamentari che disciplinavano le modalità di esecuzione del principio stabilito dal citato comma 654-bis.

La delibera N. 25/2018 è stata impugnata avanti al TAR da SEI Toscana che ha richiesto l'accertamento del suo diritto alla copertura della perdite su Crediti TIA dichiarati inesigibili mediante il loro riconoscimento all'interno del PEF TARI entro l'anno successivo a quello del loro pagamento ai precedenti gestori.

Nelle more della stipula tra precedenti gestori e nuovo Gestore degli accordi di cessione dei Crediti TIA, è subentrata una nuova normativa introdotta dall'art. 4 del DL 23.10.2018 che ha disposto che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2010.

Per recepire tale normativa sopravvenuta è stata disposta con delibera N. 5 del 20.02.2019 la provvisoria rideterminazione del valore dei crediti TIA oggetto di cessione al nuovo Gestore in € 4.131.866,20 per Aisa e in € 7.020.661,74 per Siena Ambiente, relativi a carichi affidati post 31.12.2010, a cui si dovrà aggiungere la quantificazione dei Crediti TIA oggetto di carichi affidati fino al 31.12.2010, ad esito della quantificazione, da parte dell'Agente della Riscossione, dell'importo delle cartelle fino a 1000 euro da annullare automaticamente ai sensi dell'art. 4 del DL 119/2018.

Anche questa delibera è stata impugnata avanti al TAR da parte di Aisa.

Pur in pendenza di questi ricorsi i precedenti Gestori Aisa e Siena Ambiente hanno stipulato con SEI Toscana gli atti di cessione dei crediti TIA, rispettivamente in data 25.07.2019 e 26.03.2019.

Il procedimento relativo alla quantificazione dei Crediti TIA oggetto di cessione dal precedente Gestore AISA al nuovo gestore è stato poi completato con l'adozione della delibera dell'Assemblea N. 05/2020, presentata al Consiglio Direttivo del 29.01.2020 relativa:

1. alla determinazione dell'importo residuo, eccedente quello oggetto di annullamento ai sensi del DL 119/2018, dei Crediti TIA del Comune di Arezzo oggetto di carichi affidati fino al 31.12.2010, quantificato in €1.130.111
2. al prezzo di cessione dei crediti TIA nei confronti degli utenti del Comune di Foiano quantificato in 203.731,58

Con la predetta delibera dell'Assemblea N. 05/2020 sono stati adottati i criteri di imputazione sui PEF del Comune di Terranuova delle perdite su crediti TIA inesigibili ceduti da CSA a SEI Toscana, con conseguente riversamento delle somme al precedente gestore CSA.

h) Il subentro di nuovi soci nella compagine del concessionario: il gradimento dell'Autorità (13)

Ai sensi dell'art. 13.4 del Contratto di Servizio il trasferimento di partecipazioni in SEI Toscana a nuovi soci è sottoposto al previo gradimento dell'Autorità, che lo rilascia ove il socio subentrante soddisfi le condizioni previste nell'art. 13.6, e comunque dopo il decorso del termine dei 5 anni dalla stipula del contratto di servizio del 27.03.2013.

La prima richiesta di gradimento per il trasferimento di una partecipazione in SEI Toscana ad altro socio è stata avanzata dal cedente Cooplat Scarl al conferitario Cooplat Ambiente, nell'ambito di un conferimento di ramo d'azienda.

Con la Nota prot. 197 del 14.01.2019, l'Autorità ha definito i criteri e le modalità del procedimento che avrebbe seguito nella verifica delle condizioni per il rilascio del gradimento, con valenza anche per eventuali future richieste della specie da parte di altri soci.

Nella predetta Nota si è precisato, tra l'altro, che l'interesse dell'Autorità alla verifica del possesso di requisiti tecnici in capo al socio subentrante sussiste solo nel caso in cui quest'ultimo intenda svolgere attività rientranti nella concessione.

Ad esito delle precisazioni di carattere generale fornite dall'Autorità, il cedente ed il cessionario hanno presentato in data 22.07.2019 una richiesta di cessione parziale della quota in SEI Toscana, che poneva specifiche questioni in ordine alla sua legittimità ed ai suoi effetti nei confronti dei vari soggetti coinvolti, compresa l'Autorità medesima in ordine alla salvaguardia delle garanzie attivate da parte del raggruppamento dei soggetti partecipanti alla gara e poi costituitosi in società di progetto.

Con nota prot. 3747 29.07.2020 è stata presentato un apposito quesito legale allo Studio Gandino Paire, chiedendo conferma della ricostruzione normativa e contrattuale in ordine alla legittimità ed agli effetti di una cessione parziale delle quote in SEI Toscana, ricevendo positivo riscontro con parere legale rilasciato dallo Studio legale in data 30.07.2020

Ad esito dell'approfondita istruttoria condotta, che ha portato a verificare la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 13.6 dl Contratto di servizio, l'Autorità ha rilasciato in data 3776/2020 il gradimento al trasferimento della quota dello 0,10% in SEI Toscana da Cooplat a Cooplat Ambiente.

Per effetto del trasferimento della quota e del conferimento del ramo d'azienda, Cooplat Ambiente, che nel frattempo ha modificato la sua ragione sociale in Etambiente, è subentrata anche nella gestione del servizio in alcuni Comuni grossetani fino all'inizio del 2020, quando la gestione è stata assunta direttamente da SEI Toscana.

i) Il Piano esternalizzazioni dei servizi sub-affidati dal gestore Unico (4)

Fermo restando il diritto di sub-affidare servizi ai propri soci, negli atti di gara e nel contratto di servizio è consentito al Gestore Unico di precedere nell'esternalizzazione dei servizi-base di raccolta a terzi sub-affidatari solo previo consenso dell'Autorità, e comunque entro il limite massimo del 23%.

Con Nota prot. 003 del 02.01.2019 l'Autorità ha definito la procedura per il rilascio a SEI Toscana dell'autorizzazione al ricorso a sub-affidamenti di servizi-base all'interno di Piani complessivi annuali, finalizzata a garantirne un'organica programmazione allo scopo di:

- garantire che il servizio sia sub-affidato solo a operatori impegnati a:
 - prestare i servizi mediante personale con adeguata conoscenza del territorio servito

- applicare scrupolosamente a lavoratori le condizioni previste dai contratti di categoria
- garantire il rigoroso rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro
- consentire una tempestiva comunicazione ai Comuni interessati di eventuali modifiche dei soggetti incaricati di prestare il servizio nel loro territorio,
- predisporre le misure preparatorie necessarie per assicurare una piena continuità nella qualità del servizio prestato nelle delicate fasi di subentro di un nuovo sub-affidatario

Con nota Prot. 2042 del 19.03.2019 il Gestore ha presentato una proposta di Piano di esternalizzazioni per l'anno 2019, impegnandosi contestualmente all'assunzione di 150 dipendenti.

Con nota prot. 2058 del 15.04.2019 l'Autorità ha avviato la presentazione della proposta di Piano ai Comuni maggiormente interessati dai sub-affidamenti a terzi di servizi base, a cominciare da quelli della Val di Chiana aretina e senese, che nell'estate 2018 erano stati quelli più pesantemente penalizzati dai disservizi conseguenti ad una carente programmazione del ricorso ai sub-affidamenti esterni.

Stanti alcune riserve espresse dai Comuni interpellati, la decorrenza del Piano esternalizzazioni è stata dapprima differita all'autunno e poi sospesa su richiesta del Gestore che ha chiesto una sua riconsiderazione in relazione all'assunzione diretta del servizio in alcuni Comuni grossetani a partire da inizio 2020.

2. LA PIANIFICAZIONE E IL TRATTAMENTO DEI FLUSSI DI RIFIUTI NEGLI IMPIANTI D'AMBITO

2.a) La pianificazione d'ambito nel quadro della pianificazione regionale (7)

Nel corso del 2019 la Giunta Regionale Toscana ha avviato formalmente, con la delibera N. 868 del 05.07.2019 e con l'Informativa preliminare al Consiglio Regionale (Documento N. 24 del 05.07.2019), il procedimento di modifica del Piano Regionale Rifiuti, articolato su due step:

- a) L'intervento urgente di individuazione di soluzioni alternative al progetto di impianto di termovalorizzazione di Case Passerini al servizio di ATO Centro
- b) L'adeguamento complessivo del PRB ai sensi dell'art. 26 della LRT 61/2014, la cui approvazione è condizione per poter procedere nella redazione del Piano d'Ambito per il territorio di ATO Toscana Sud.

Nella seduta del Consiglio Direttivo del 28 agosto 2019 il Direttore Generale ha presentato una articolata Relazione Tecnica sull'avvio del procedimento di modifica del PRB e sui conseguenti impatti sulla pianificazione d'ambito, cogliendo l'occasione per ricostruire la normativa regionale sui rapporti tra pianificazione regionale sovraordinata e pianificazione d'ambito attuativa, come di seguito rappresentati.

Nell'Informativa preliminare resa dalla Giunta al Consiglio Regionale (Documento N. 24 del 05.07.2019), si ribadisce preliminarmente il ruolo sovraordinato del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, quale *"unico riferimento di pianificazione in merito ai fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da realizzare o di cui si prevede la chiusura/riconversione."*, richiamando poi espressamente le disposizioni contenute della LRT 61/2014 ove all'art. 26 si prevede che:

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) approvato con DCR N. 94 del 18.11.2014) debba essere adeguato alle disposizioni della medesima LRT 61/2014, secondo le procedura di cui all'art. 10 della LRT 25/1998
- Entro 180 giorni dall'approvazione del PRB come adeguato ai sensi della LRT 61/2014, le Autorità d'Ambito devono adottare i nuovi Piani d'Ambito secondo le procedure di cui all'art. 27 della LRT 25/1998, quali atti di pianificazione derivati dalla pianificazione regionale sovraordinata
- Fino all'approvazione dei nuovi piani d'ambito restano validi ed efficaci i piani d'ambito già approvati prima dell'entrata in vigore della LRT 61/2014 (novembre 2014) o, in mancanza, i piani straordinari per i primi affidamenti del servizio

Sempre ai sensi della LRT 61/2014, ed in particolare dell'art. 26 bis, fino all'adeguamento del PRB le Autorità d'Ambito non possono approvare nuovi Piani d'ambito, ma solo aggiornare eventualmente quelli esistenti (Piani d'Ambito o Piani straordinari) con un procedimento che richiede peraltro il parere vincolante della Regione Toscana sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento rispetto al Piano regionale di gestione dei rifiuti.

L'avvio dell'adeguamento complessivo ai sensi dell'art. 26 della LRT 61/2014 del Piano Regionale Rifiuti, che dovrà rispondere ai nuovi obiettivi europei previsti dalla revisione del quadro normativo sui rifiuti e alle azioni previste dal Piano d'azione per l'economia circolare adottato dalla Commissione Europea, rende quindi quantomeno prematuro ogni intervento pianificatorio autonomo delle Autorità d'Ambito, ed in particolare di quelle che, come ATO Sud e ATO Centro, hanno già effettuato le gare d'ambito sulla base degli strumenti approvati prima dell'entrata in vigore della LRT 61/2014.

Da questa ricostruzione della normativa regionale si può quindi affermare che gli strumenti di pianificazione attualmente vigenti nell'Ambito rifiuti Toscana sud, con particolare riferimento *“ai fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani”* sono:

- Il Piano Regionale rifiuti (PRB) approvato con delibera del Consiglio Regionale N. N. 94 del 18.11.2014 , quale strumento sovraordinato,
- Il Piano Straordinario del 16.04.2008 dell'Area Vasta ATO 7 (provincia Arezzo), ATO 8(provincia Siena) e ATO 9 (provincia Grosseto), approvato dalle rispettive Assemblee ed utilizzato come base di riferimento per l'affidamento della Concessione d'ambito, salvo che per le parti che fossero in contrasto con gli atti di pianificazione sovraordinata successivamente approvati (quali appunto il PRB 2014)

Tale ricostruzione è stata indirettamente confermata dal recente parere reso con nota N. 27963 del 23.01.2020 dalla Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana,), rilasciato nell'ambito della Conferenza di Servizi per l'autorizzazione al Progetto di riposizionamento dell'impianto di San Zeno/Arezzo presentato da Aisa Impianti in data 03.12.2018, , nel quale si precisa che:

- La pianificazione regionale in materia di rifiuti è ad oggi costituita dal Piano rifiuti e bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con delibera del Consiglio N. 94/2014
- La pianificazione d'ambito vigente nel territorio di ATO Toscana Sud è il Piano straordinario ATO Toscana Sud (Area Vasta ATO7, ATO8, ATO9)

Per quanto riguarda in particolare la prima fase della modifica del PRB avviata con procedura d'urgenza dalla Regione, con la delibera N. 23 del 12.09.2020 l'Assemblea d'Ambito ha condiviso e fatto proprio, ratificandolo integralmente, il contributo fornito alla Regione mediante la Nota prot. 4156 del 28.08.2020 inviata dal Presidente del Consiglio Direttivo, sulla base della Relazione tecnica predisposta dal Direttore Generale.

Nella predetta Nota si è rappresentato l'interesse della scrivente Autorità a partecipare al procedimento di modifica del PRB, relativo all'intervento di individuazione di soluzioni alternative al progetto di impianto di termovalorizzazione di Case Passerini, al fine di richiamare:

- il rispetto del principio, sancito dalla normativa statale e regionale, dell'Autosufficienza d'ambito nello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, salvo escluderne espressamente l'applicabilità nella soluzione alternativa al termovalorizzatore di Case Passerini prefigurata nel documento della Giunta Regionale (*“Raffineria di Livorno”* di ENI/ALIA) ove fosse consentito dalle caratteristiche specifiche dei trattamenti in essa attivabili
- la valenza degli Accordi interambito per la gestione concordata di situazioni deficitarie di singoli Ambiti, valutando la possibilità di una loro proroga temporanea oltre la loro

scadenza nel 2021 e fino all'attivazione del nuovo impianto oggetto della modifica del PRB, sulla base del fabbisogno previsto in questa fase per ATO Centro e delle capacità impiantistiche delle altre due ATO regionali, salve le revisioni rese necessarie anche delle prospettive di prossimo esaurimento delle volumetrie residue di alcune discariche

Non è stato invece possibile esprimere alcuna osservazione alla seconda fase del procedimento di modifica del PRB, di cui la Giunta Regionale aveva preannunciato l'avvio entro il 31.12.2019, in quanto a tutt'oggi non risulta avviato tale procedimento di adeguamento complessivo del PRB ai sensi dell'art. 26 della LRT 61/2014, con i conseguenti persistenti condizionamenti sulla concreta possibilità di avviare la redazione del Piano d'Ambito di ATO Toscana Sud.

B) La governance nella programmazione dei flussi dei rifiuti e l'ipotesi di ATO unica regionale (6)

Ai sensi dell'art. 182-bis del Testo Unico Ambientale, come ripreso in Toscana nel vigente Piano regionale rifiuti, l'obiettivo dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, e dei rifiuti prodotti dal loro trattamento, è posto a livello di singolo ambito territoriale.

Nelle more del raggiungimento di tale obiettivo presso ciascun Ambito, il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 25 della LRT 25/1998, ha promosso la sottoscrizione di Accordi Interambito negoziati tra le tre Autorità d'ambito, finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di ambiti deficitari con impianti disponibili in altri ambiti.

La Convenzione interambito del 18.12.2017 vigente fino al 2020, prevede l'impegno di smaltimento di rifiuti di ATO Centro negli impianti di ATO SUD pari a complessivi 100 mila tonn annue.

Si ricorda che con la LRT 67 del 28.11.2018 è stato aggiornato il testo dell'art. 25 della LRT 25/1998 ("autosufficienza d'ambito") accogliendo l'istanza di salvaguardare il sistema delle Convenzioni interambito negoziate tra le tre Autorità toscane, e quindi il ruolo dei Comuni da esse rappresentati, istituendo un Comitato regionale di coordinamento, con la presenza anche dei tre Direttori Generali delle ATO, con compiti di monitoraggio dell'attuazione delle Convenzioni.

Il Comitato di regionale di Coordinamento, costituito in data 05.04 2019, si è regolarmente riunito accertando sempre il corretto funzionamento delle Convenzioni interambito, ed in particolare l'effettiva messa a disposizione di ATO Centro degli impianti di ATO Toscana Costa e di ATO Toscana Sud per il trattamento di flussi di rifiuti provenienti da tale ambito deficitario.

A metà 2019 la Giunta Regionale ha presentato un documento (la Comunicazione n.41 del 23 luglio 2019, oggetto di mozione approvata a maggioranza dal Consiglio regionale), con cui *"si impegna a presentare al Consiglio, entro il 31 dicembre 2019, una nuova proposta di legge per la regolazione della governance del servizio integrato rifiuti. In quest'ottica risulterà necessario assicurare, al livello regionale, il raggiungimento dell'autosufficienza e la determinazione dei flussi e, ai livelli comunali, la determinazione e gestione del servizio"*.

L'indirizzo della Giunta regionale di accentrare a livello regionale i poteri di programmazione dei flussi di rifiuti viene ripreso in termini ancora più espliciti dal Comunicato Stampa del 24.07.2019 del Presidente della Giunta Regionale nel quale si afferma che *"la maggioranza consiliare ha auspicato la volontà della presentazione entro l'anno di una legge che consenta la costituzione di un unico ATO regionale per la programmazione del trattamento dei rifiuti in Toscana"*.

Il tema è stato oggetto di ampio approfondimento presso gli Organi dell'Autorità, avviato da una Relazione tecnica presentata al Consiglio Direttivo del 28.08.2019, nella quale si richiamavano i principi della vigente governance del settore rifiuti in Toscana, sancita dalla normativa statale e regionale nei seguenti termini:

- le competenze istituzionali in materia di gestione del servizio sono poste in capo ai Comuni e comprendono l'intero ciclo integrato, compreso quindi il recupero e lo smaltimento
- i Comuni esercitano le proprie competenze in materia di gestione del servizio rifiuti per il tramite delle tre Autorità servizio rifiuti a cui spettano i compiti di programmazione, organizzazione e controllo del servizio integrato (compreso quindi il trattamento dei flussi), in ciascuno dei tre ambiti territoriali ottimali (ATO Costa, ATO Centro e STO Sud) come delimitati dalla LRT 69/2011
- l'obiettivo dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti indifferenziati è posto a livello di ambito territoriale, riservando comunque agli Accordi Interambito, monitorati da apposito Comitato di coordinamento, la funzione di assistere ambiti deficitari con impianti messi a disposizione da altri ambiti regionali, come finora sempre puntualmente assicurata

Ritenendo tuttora validi ed equilibrati i principi della vigente governance del settore rifiuti in Toscana, con la delibera n. 24 del 12.09.2019 l'Assemblea ha espresso la ferma contrarietà dei Comuni dell'ambito ATO Toscana Sud ad ogni proposta di legge che istituisse un'unica Autorità d'ambito per l'intero territorio regionale demandando a quel livello il raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza, o comunque accentrasse presso la Regione, o Enti da essa controllati, i poteri di programmazione dei flussi di rifiuti sottraendoli alle competenze delle Autorità d'Ambito e dei Comuni da esse rappresentati.

E' stata inoltre ravvisato che l'ipotesi di ATO Unica comporterebbe rilevanti complicazioni nelle possibilità di assicurare un corretto funzionamento di un'Assemblea dei Sindaci estesa a tutti i Comuni Toscani, per l'elevatissimo numero di Comuni rappresentati, ritenendo per contro opportuno valorizzare ed efficientare, anche mediante sinergie nel campo dei servizi amministrativi, gli attuali Enti di Governo del servizio rifiuto costituiti dalle tre Autorità d'Ambito rappresentative dei rispettivi Comuni

Per trasmettere agli Organi della Regione Toscana la comunicazione in ordine agli orientamenti assunti dall'Assemblea dell'Ambito si è atteso lo spirare al 31.12.2019 del termine di presentazione della proposta di legge regionale preannunciata da parte della Giunta.

Decorso tale termine senza che la proposta sia stata presentata, in data 29.12.2019 (prot. 6242/2019) è stata inviata al Presidente dell'Assemblea la bozza di comunicazione agli Organi regionali, che è stata poi formalmente trasmessa a sua firma con la Nota prot. 79 del 09.01.2020

C) L'adeguamento del sistema impiantistico d'Ambito:

C1) La nuova linea di biodigestione anaerobica nell'impianto di trattamento dell'organico di San Zeno

Con Nota del 21.12.2018 la Regione Toscana ha indetto la conferenza di Servizi tra gli Enti competenti nelle materia interessate, tra cui l'Autorità rifiuti Toscana Sud, per il rilascio dell'autorizzazione al Progetto di riposizionamento dell'impianto di San Zeno/Arezzo presentato da Aisa Impianti, che prevede i seguenti interventi:

- un potenziamento ed una riqualificazione dell'attività di recupero della frazione organica da raccolta differenziata, con l'inserimento di una linea di digestione anaerobica e l'incremento della capacità di trattamento per circa 35 mila tonnellate annue
- un incremento dell'efficienza energetica della linea di Recupero energetico (R1) che consentirà il trattamento di quantità aggiuntive di rifiuti pari mediamente a circa 25 mila tonnellate
- un incremento dell'efficienza della Selezione meccanica (R12) per l'estrazione di materiali secchi riciclabili dal rifiuto urbano indifferenziato, nonché dalle raccolte differenziate secche.

La pianificazione regionale (PRB approvato con DCR 93/2014), in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione d'ambito (Piano Straordinario di Area Vasta del 2008), prevede la realizzazione di due biodigestori anaerobici in provincia di Arezzo, con capacità pari entrambi a 30 mila tonn/anno: il primo a Terranuova Bracciolini e il secondo a San Zeno/Arezzo

In linea con questi indirizzi di pianificazione regionale in materia di impianti di trattamento di rifiuti organici, con la delibera N. 10 del 18.04.2019 l'Assemblea ha autorizzato l'espressione di un parere favorevole dell'Autorità, in sede di conferenza di Servizi per l'autorizzazione ambientale, anche per la parte del Progetto di riposizionamento dell'impianto di San Zeno/Arezzo relativa all'introduzione della linea di digestione anaerobica.

Sul progetto presentato da Aisa, in avanzata fase di autorizzazione, è stato espresso parere favorevole anche dalla Direzione regionale competente in materia di pianificazione nella sua Nota prot. 27963 del 23.01.2020, evidenziando la necessità espressa dal Piano Regionale rifiuti di qualificare e potenziare la capacità di trattamento dei rifiuti organici, privilegiando il ricorso a trattamenti di digestione anaerobica e ritenendo pertanto gli interventi proposti da Aisa *"coerenti con le indicazioni presenti nell'ambito della pianificazione regionale."*

Si ricorda che la pianificazione regionale e d'ambito prevede la realizzazione di un secondo impianto di biodigestione anaerobica in provincia di Arezzo, ubicato a Terranuova Bracciolini, che rientra nel perimetro di attività della Concessione ATO Toscana Sud affidata con gara a SEI Toscana.

C1) L'incremento dell'efficienza della linea di Recupero energetico del termovalorizzatore di San Zeno (5)

Il Sistema degli impianti d'Ambito di trattamento dei rifiuti indifferenziati (RUI) convenzionato con l'Autorità è stato finora in grado di assicurare il rispetto dei Principi di Autosufficienza e di Prossimità di cui all'art. 182-bis del Dlgs 152/2006, in quanto in ciascuna Provincia dell'Ambito sono presenti impianti idonei a garantire l'integrale smaltimento e recupero dei rifiuti indifferenziati (RUI) prodotti nei rispettivi territori.

Si stanno però profilando gravi criticità nel rispetto dell'autosufficienza nella chiusura del ciclo dei rifiuti indifferenziati nella provincia di Arezzo, a causa del prossimo esaurimento della volumetria residua della discarica di Casa Rota.

Per affrontare questa criticità nello smaltimento di RUI in provincia di Arezzo, pur nella prospettiva di una graduale riduzione della loro produzione grazie alle politiche di incremento della raccolta differenziata, la soluzione prevista dalla vigente pianificazione regionale e d'ambito consiste nel rendere disponibile un impianto di recupero energetico con capacità fino a 75mila tonn, che consentirebbe un significativo aumento rispetto ai 45 mila tonn della capacità di trattamento dell'attuale impianto di recupero energetico di San Zeno/Arezzo.

Il Contratto di Servizio stipulato per l'affidamento della concessione rifiuti nell'ambito ATO Toscana SUD, stipulato in data 27.03.2013, ha affidato al Gestore Unico SEI Toscana la progettazione, realizzazione e gestione, mediante un Socio esecutore in possesso dei requisiti tecnici richiesti in sede di gara, di un impianto di termovalorizzazione a San Zeno con capacità di trattamento pari a 75 mila t/anno, oltre ad un impianto di Biodigestione anaerobica a Terranuova Bracciolini.

Sui tempi di realizzazione da parte del concessionario di tale nuovo impianto di termovalorizzazione, previa demolizione dell'esistente, grava peraltro una forte incertezza, indotta dalla perdurante carenza dei requisiti richiesti in capo a SEI Toscana, dovuta all'assoggettamento a procedura concorsuale del socio esecutore portatore di tali requisiti, a cui non è ancora subentrato un nuovo socio in grado di ripristinarli e di poter conseguentemente realizzare gli impianti previsti a gara.

Ciò detto, il superiore interesse pubblico ad assicurare la continuità dello smaltimento dei rifiuti prodotti nell'Ambito impone pertanto all'Autorità di non ostacolare pregiudizialmente istanze autorizzative presentate alla Regione Toscana per il potenziamento di impianti già esistenti sul territorio, qualora esse siano in grado di colmare in tempi predefiniti il gap impiantistico rispetto al fabbisogno di trattamento e smaltimento posto dalla produzione prevista di rifiuti indifferenziati.

In questo contesto si inquadra pertanto il parere favorevole dell'Autorità, autorizzato con delibera di Assemblea N. 10 del 18.04.2019, anche alla parte del progetto di riposizionamento dell'impianto di San Zeno presentato da Aisa Impianti relativa all'incremento dell'efficienza della linea di Recupero energetico del termovalorizzatore, atta a portarne la capacità di trattamento a circa 75 mila t/anno, i cui tempi di entrata a regime sono previsti nell'arco di circa 2/3 anni, in grado quindi di offrire una risposta certa e in tempi ragionevoli al fabbisogno di smaltimento dei rifiuti indifferenziati in provincia di Arezzo.

Sul progetto presentato da Aisa, in avanzata fase di autorizzazione, è stato espresso parere favorevole anche dalla competente Direzione regionale che nella sua citata Nota prot. 27963 del 23.01.2020 ha affermato che *“Nel quadro normativo e conoscitivo Allegato n. 1 del PRB viene riportata una tabella degli impianti di incenerimento esistenti o pianificati al 2011, nella quale è indicato l’impianto di Arezzo con una potenzialità pari a 42.000 t/anno e un incremento previsto fino a 75.000 t/ann. Per quanto sopra non si rilevano elementi di incoerenza dell’intervento, previsto dal progetto, di incremento della efficienza tecnica dell’impianto e conseguentemente dei quantitativi trattabili, in rapporto ai principi generali espressi nel PRB”*.

C3) La nuova linea di biodigestione anaerobica nell’impianto di Cortine/Asciano

In data 10.10.2019 SienaAmbiente ha presentato alla competente Direzione regionale un’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relativamente ad un progetto di ammodernamento e revamping dell’impianto esistente di selezione, compostaggio e valorizzazione “Le Cortine” nel Comune di Asciano (Siena).

In tale progetto si prevede la revisione completa dell’attuale processo per il trattamento della FORSU con l’inserimento di una sezione di digestione anaerobica con produzione di biometano che consente di incrementare il trattamento della FORSU fino a 31.000 t/anno (oltre 10.000 t/anno di rifiuti verdi).

Posto che l’attuale dotazione impiantistica a livello provinciale ha una capacità di trattamento dei rifiuti organici appena superiore rispetto agli attuali fabbisogni di trattamento di tali rifiuti, la valutazione del progetto va correlata alla previsione di un progressivo incremento dei relativi quantitativi in linea con gli obiettivi di incremento delle RD (Obiettivo 70%), con un crescente fabbisogno di trattamento che già nell’arco del prossimo triennio potrebbe non essere garantito dall’attuale dotazione impiantistica.

Il gap di dotazione impiantistica rispetto al fabbisogno di trattamento potrebbe risultare ancora più marcato qualora venisse meno, o anche solo si riducesse, l’intensità dell’utilizzo per i rifiuti organici di ambito dell’attuale impianto di compostaggio di Poggio alla Billa (Comune di Abbadia San Salvatore), anche per valutazioni di carattere economico-tariffrarie indotte dalle sue limitate dimensioni.

In particolare l’introduzione di una linea di digestione anaerobica risulta in linea con gli indirizzi regionali per il trattamento della FORSU, finalizzati al raggiungimento di una migliore sostenibilità ambientale ed economica.

Per questi motivi l’Autorità ha espresso parere favorevole nell’ambito della conferenza di servizi per l’autorizzazione del progetto in oggetto, con le Note del Direttore prot. 6223 del 24.12.2019 e Prot.78 del 09.01.2020 inviate alla competente Direzione regionale nel rispetto dei termini da essa fissati.

Il Consiglio Direttivo ha condiviso nella seduta del 29.01.2020 la posizione espressa dal Direttore nelle sue citate Note inviate alla Regione.

Sebbene al momento gli strumenti di pianificazione regionale formalmente approvati non contemplano ancora la realizzazione di un impianto di biodigestione anaerobica in provincia di Siena, si evidenzia peraltro che è maturato presso l'amministrazione regionale un orientamento molto favorevole al potenziamento della dotazione di impianti della specie, come confermato da più atti da essa adottati di cui da ultimo il parere espresso dalla competente Direzione regionale nella sua citata Nota prot. 27963 del 23.01.2020.

Nel richiamato parere si ricorda infatti che *“dall’attuazione degli obiettivi del piano regionale è attesa una forte crescita delle frazioni organiche (Forsu e Verde) che richiedono un trattamento biologico, per cui il PRB evidenzia la necessità di qualificare e potenziare la capacità di trattamento dei rifiuti organici (compostaggio o digestione anaerobica). Dal punto di vista ambientale per i rifiuti umidi l’indicazione del piano è quella di privilegiare il ricorso ai trattamenti di digestione anaerobica, con produzione di biogas e associato compostaggio del digestato, che consentano di valorizzare sia il contenuto energetico che quello di interesse agronomico della frazione umida”*.

C4) Il procedimento relativo al Termovalorizzatore di Scarlino (5)

Con Nota della competente Direzione Regionale Prot. 0162065 del 12.04.2019 è stato avviato, su proposta di Scarlino Energia Spa, il procedimento di Rinnovazione dell’istanza a suo tempo presentata per l’autorizzazione relativa all’installazione del *“Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino (GR)”*, indicendo una apposita Conferenza di Servizi alla quale è stata invitata anche l’Autorità ATO Toscana Sud per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza.

Con delibera N. 26 del 12.09.2019 l’Assemblea d’Ambito ha dato atto che negli atti di pianificazione regionali e di ambito non è previsto un eventuale utilizzo dell’impianto di Termovalorizzatore di Scarlino per il soddisfacimento del fabbisogno di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nell’Ambito Toscana Sud e sottoposti alla regolazione dell’Autorità.

Con delibera della Giunta regionale N. 474 del 14.04.2020 si è preso atto della rinuncia del proponente Scarlino Spa al procedimento di Rinnovazione dell’istanza di autorizzazione all’installazione dell’impianto, facendo quindi decadere tale procedimento.

Va peraltro segnalato che in data 20.12.2019 Scarlino Spa ha presentato alla competente Direzione Regionale una nuova istanza di autorizzazione per il Progetto di Revamping, Ottimizzazione e Sviluppo del Termovalorizzatore esistente” di Scarlino”.

C5) Le Convenzioni per la progettazione di interventi di bonifica/ messa in sicurezza delle due ex discariche di Tegolaia/Cavriglia e del Tafone/Manciano (15)

L'Autorità è impegnata, con un ruolo di supporto e coordinamento, nell'assistenza delle amministrazioni Comunali di Cavriglia (AR) e di Manciano (GR) nel cui territorio sono ubicate ex discariche non più utilizzate, per le quali si pone l'esigenza di interventi di bonifica/messa in sicurezza, da condividere tra tutte le amministrazioni locali che a suo tempo avevano utilizzato le discariche stesse.

Per quanto riguarda la prima ex discarica sita nel Comune di Cavriglia, con Nota prot. 493 del 29 gennaio 2020 è stata trasmessa ai Comuni del Valdarno aretino la Convenzione, predisposta dall'Autorità e da essa già sottoscritta, per la progettazione esecutiva dell'intervento di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale della ex discarica RSU in località Tegolaia, in esecuzione della delibera N. 41 del 20.12.2018 dell'Assemblea d'Ambito di ATO Toscana SUD.

Si evidenzia che la predetta delibera è stata impugnata avanti al TAR da parte dell'amministrazione comunale di Reggello (uno dei Comuni del Valdarno fiorentino che aveva a suo tempo utilizzato la discarica), chiedendone l'annullamento per gli effetti nei confronti dei Comuni non appartenenti ad ATO Toscana Sud, senza peraltro considerare che già la stessa delibera 41/2019 riconosceva l'assenza di effetti vincolanti nei loro confronti.

La Convenzione è stata pertanto trasmessa per la firma ai soli Comuni del Valdarno aretino, le cui quote di contribuzione nel loro complesso consentono di raggiungere il valore minimo di € 120.000 che consente di procedere con l'incarico di progettazione.

Nella Nota Prot. 493/2020 si reitera peraltro l'invito ad aderire alla Convenzione, in una fase successiva, anche ai tre Comuni di Reggello, Rignano, Figline e Incisa Valdarno, che a suo tempo hanno utilizzato la discarica RSU di Tegolaia, con conseguente responsabilità (per il pro-quota delle quantità conferite) nella ripartizione dei relativi oneri per l'intervento di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, compresi quelli di progettazione oggetto dell'Accordo.

Per quanto riguarda la ex discarica del Tafone in Comune di Manciano, si ricorda che il vigente Contratto di servizio tra ATO Toscana Sud e il concessionario SEI Toscana attrae all'interno del perimetro della Concessione del servizio rifiuti l'attività di "gestione post mortem" delle discariche, qualificazione che presuppone l'emanazione da parte dell'autorità competente del provvedimento di chiusura della discarica che consegue a sua volta all'esecuzione di lavori di messa in sicurezza.

Tali lavori finalizzati alla chiusura della discarica di Tafone non si sono però ancora avviati con la conseguente incombenza a carico del Comune di Manciano di presidiare la gestione ordinaria della discarica (compresa l'estrazione del percolato) con rischi ambientali di varia natura, per prevenire i quali è necessario avviare il prima possibile la progettazione e realizzazione dei lavori di chiusura della discarica a cui potrà seguire l'affidamento al gestore Unico della gestione post Operativa.

Al fine di sbloccare lo stallo nell'avvio dei lavori di chiusura della discarica di Tafone, l'Autorità ha promosso, con l'invio di apposite note e partecipazione ad incontri tenutisi nel corso del 2020 con i Comuni dell'Associazione Temporanea capofilati dal Comune di Manciano, un accordo finalizzato

all'affidamento a professionista esterno, in possesso delle necessarie qualifiche ed esperienza, dell'incarico di Progettazione dei lavori in questione, con finanziamento a carico dei PEF rifiuti dei Comuni interessati.

Con la delibera dell'Assemblea N. 36 del 18.12.2020 è stato pertanto approvato lo schema di Convenzione tra l'Autorità e i Comuni dell'Associazione Temporanea e gli altri Comuni utenti della ex discarica, finalizzata a disciplinare le modalità:

- di individuazione da parte del Comune Capofila (Manciano) di un professionista al quale affidare la progettazione dei lavori di chiusura della ex discarica
- di trattazione economica delle spese da sostenere per la progettazione e delle relative modalità di ribaltamento in tariffa tra le Amministrazioni comunali coinvolte.

Dopo la redazione del progetto le Amministrazioni comunali, con il supporto dell'Autorità, avvieranno il confronto con la Regione Toscana per la presentazione della domanda di autorizzazione alla realizzazione del suddetto progetto cercando anche di ottenere delle apposite linee di finanziamento regionale, vista l'onerosità degli interventi.

3. LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

a) L'attuale applicazione del tributo TARI e la prospettiva di introduzione della tariffa corrispettiva TARIP (8)

Ad oggi tutti i 104 Comuni dell'Ambito Toscana Sud finanziano il costo del servizio rifiuti mediante il tributo TARI, istituito con la L. 147/2013 come entrata di bilancio comunale a copertura del corrispettivo al gestore del servizio a carico dei Comuni.

I parametri per l'applicazione della TARI ai singoli utenti (dimensioni locali o numero residenti) sono indipendenti dalla quantità e qualità dei rifiuti da essi conferiti, disincentivando l'assunzione di comportamenti virtuosi nella produzione e nella differenziazione di rifiuti.

L'Autorità promuove quindi il progressivo passaggio a sistemi tariffari basati sulla misurazione puntuale della tipologia di rifiuti conferiti da ciascuna utenza in attuazione del principio "chi inquina paga" stabilito dall'art. 26 della Direttiva europea 2008/9, quali la tariffa a corrispettivo (TARIP) o in alternativa il Tributo puntuale, che mirano a responsabilizzare l'utente nei propri comportamenti in materia di produzione e differenziazione dei rifiuti, con un premio/penalità sui costi a suo carico, generando di norma un significativo incremento della percentuale di raccolta differenziata, con i conseguenti benefici di tipo economico ed ambientale

Per poter introdurre i sistemi tariffari basati sulla misurazione puntuale della tipologia di rifiuti conferiti da ciascuna utenza, secondo le regole stabilite dal DM 20.04.2017, è in corso l'introduzione in numerosi Comuni interessati di un capillare sistema di infrastrutture tecnologiche e informatiche per effettuare la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da ciascun utente, sia nei sistemi Porta a porta con il lettore RFID dei mastelli sia nei sistemi stradali di prossimità con le attrezzature informatizzate ad accesso controllato con tessera SEICARD.

Al fine avviare le prime sperimentazioni nell'applicazione della TARIP, l'Autorità e il gestore SEI Toscana hanno concorso alla progettazione di un Protocollo di intesa con URBAN AGENDA UE per l'ECONOMIA CIRCOLARE e con Operate (Osservatorio Nazionale Ambiente Misurazione e Tariffa Rifiuti) finalizzato alla realizzazione di un test di applicazione di un apposito Toolkit (insieme di strumenti regolamentari ed operativi) in tre Comuni dell'ATO Toscana Sud.

L'Autorità ha formalmente aderito al Protocollo con la determina N. 73 del 27.05.2019 a cui ha fatto seguito la sottoscrizione.

Al Consiglio Direttivo del 25.09.2019 è stata presentata, ad accolta, la proposta dei tre Comuni da cui avviare la sperimentazione della TARIP, uno per provincia, individuati in base allo stato di avanzamento dell'introduzione presso tutta l'utenza di strumenti di identificazione dei conferenti per la misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati apportati: Civitella Val di Chiana (AR), Sarteano (SI), Follonica (GR).

Per procedere nella sperimentazione è stato predisposto un documento progettuale nella forma del protocollo d'intesa tra ciascuna delle tre amministrazioni coinvolte, SEI Toscana e

l'Autorità, inviato ai Comuni in data 28 gennaio 2020, con prot. 423 (Civitella), prot. 424 (Sarteano) e prot. 425 (Follonica).b) Il nuovo metodo tariffario ARERA (9)

b1) La regolazione tariffaria in materia di rifiuti da parte dell'Autorità nazionale ARERA

La legge n. 205/17 ha assegnato all'Autorità nazionale per il Energia Elettrica Gas e Servizio Idrico (AEEGSI) anche la regolazione tecnico-economica del ciclo dei rifiuti urbani, ridenominandola ARERA.

Tra le competenze assegnati ad ARERA in materia di rifiuti particolarmente rilevanti sono le funzioni in materia tariffaria che, ai sensi dell' articolo 1, comma 527 della Legge 205/2017, riguardano la definizione del nuovo metodo per la determinazione della tariffa, ossia del prezzo del servizio applicato agli utenti del servizio e dei corrispettivi dell'attività di gestione.

ARERA ha prontamente avviato la predisposizione degli atti di regolazione tariffaria del servizio rifiuti, emanando un primo documento di consultazione (713 del 27.12.2018) nel quale, dopo aver preso atto della diversificata situazione esistente nei vari territori (ove gli enti di governo degli ambiti ottimali – EGATO sono pienamente operativi solo in poche regioni tra cui la Toscana), ha rappresentato gli obiettivi perseguiti con la regolazione.

Alla prima consultazione avviata con il documento 713/2018 ATO Toscana Sud ha partecipato con un articolato contributo tecnico trasmesso ad ARERA il 15.02.2019, esprimendo apprezzamento per gli obiettivi perseguiti ma sollevando in particolare le due seguenti criticità:

- *Il riferimento ai costi effettivi sostenuti dal gestore e non ai costi standard*

Nel nuovo Metodo tariffario ARERA il corrispettivo del servizio di Raccolta e trasporto viene determinato a partire dai costi effettivamente sostenuti dal Gestore nell'esercizio di riferimento (individuato nell'anno n-2), come risultanti dai suoi bilanci o altre fonti contabili obbligatorie.

Non è quindi contemplato il principio dei "costi standard" applicati al dimensionamento quali-quantitativo dei servizi prestati, stabiliti da tariffari oggetto del capitolato di affidamento, definiti con riferimento a principi di contabilità industriale e tenendo conto di indagini di mercato, come applicato nella concessione ATO Toscana Sud, che consente.

- di non caricare sulla tariffa le inefficienze del gestore che si scaricano sui suoi bilanci
- una gestione dinamica e flessibile della tariffa che ogni anno si adegua al dimensionamento quali- quantitativi del servizio

- *L'applicabilità del nuovo metodo tariffario ai contratti in essere derivanti da gara*

Secondo ARERA il nuovo Metodo tariffario comporta un'automatica eterointegrazione delle disposizioni pattizie che disciplinano i contratti vigenti stipulati prima della sua emanazione, compresi quelli derivanti da una procedura pubblica di gara, che presuppongono di norma, salvo motivate eccezioni espressamente previste dalla legge, la stabilità nel tempo delle regole di determinazione del corrispettivo riconosciuto all'affidatario del servizio pubblico in applicazione dell'offerta economica da esso presentata.

ARERA ha fatto seguito con un nuovo documento (351 del 30.07.2019) nel quale gli specifici orientamenti oggetto di rilievo critico da parte di ATO Toscana Sud sono stati sostanzialmente confermati.

Le rilevanti criticità sopra evidenziate indotte dal Metodo ARERA sulla determinazione delle tariffe nella concessione ATO Toscana Sud sono state sottoposte all'attenzione dell'Assemblea dei Sindaci, che con delibera n. 25 del 12.09.2019 ha dato mandato al Direttore di partecipare al procedimento di consultazione, sostenendo in particolare l'istanza di consentire la facoltà di applicare, in alternativa ai costi effettivi risultanti dal bilancio del gestore, il sistema delle tariffe previste in sede di gara.

Con Nota prot. 4407 del 16.09.2019 è stato pertanto trasmesso, nei termini previsti, il contributo di ATO Toscana Sud al secondo documento di consultazione, in esecuzione del mandato conferito dall'Assemblea.

Vs riconosciuto che l'istanza di ATO Toscana Sud è stata accolta nella delibera 443 del 31.10.2019 che ha approvato il nuovo metodo tariffario, nelle cui premesse si precisa che:

“sia necessario chiarire che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all’ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali.

Al punto 4.5 della delibera ARERA si dispone pertanto che:

“In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.”

Va peraltro evidenziato che, nella formulazione adottata nella delibera ARERA, la possibilità di applicare tariffe inferiori a quelle disposte dal Metodo ARERA è condizionata alla verifica dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, posta in carico all'Ente d'Ambito.